

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Deliberazione	54	Data	21/12/2023	Consiglio di Istituto
Oggetto	Viaggi di Istruzione e Stage per l'anno scolastico 2023/2024			
Deliberazione	55	Data	21/12/2023	Consiglio di Istituto
Oggetto	Aggiornamento del Regolamento di Istituto del liceo E. Majorana, con le modifiche di seguito riportate e ad eccezione dell'art.2 del "Titolo III - Regolamento degli Organi Collegiali" riservata al Collegio dei Docenti.			
Deliberazione	56	Data	21/12/2023	Consiglio di Istituto
Oggetto	Regolamento per le Attività negoziali			
Deliberazione	57	Data	21/12/2023	Consiglio di Istituto
Oggetto	Regolamento per la rotazione degli incarichi			
Deliberazione	58	Data	21/12/2023	Consiglio di Istituto
Oggetto	Criteri e limiti per attività negoziale secondo nuovo codice dei contratti pubblici			
Deliberazione	59	Data	21/12/2023	Consiglio di Istituto
Oggetto	Variazioni di Bilancio			
Deliberazione	60	Data	21/12/2023	Consiglio di Istituto
Oggetto	Aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2023-24			
Deliberazione	61	Data	21/12/2023	Consiglio di Istituto
Oggetto	Approvazione Progetto di Istruzione Domiciliare			
Deliberazione	62	Data	21/12/2023	Consiglio di Istituto
Oggetto	Criteri di precedenza nell'ammissione dei nuovi iscritti a.s. 2024-25			
Deliberazione	63	Data	21/12/2023	Consiglio di Istituto
Oggetto	Definizione numero minimo di studenti per corsi a pagamento e corsi da FIS			
Deliberazione	64	Data	21/12/2023	Consiglio di Istituto
Oggetto	Chiusura degli uffici scolastici nei giorni 5 gennaio, 26, 29 e 30 aprile e il 16 agosto 2024			

Delibera n°54, con validità annuale

Visto il D. lgs. 297/94 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Visto il DPR n. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 45 del D. l. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Vista la delibera n°12 del Collegio dei Docenti del 30 ottobre 2023, relativa ai viaggi e agli stage per l'a.s. 2023/24;

Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità i seguenti
Viaggi di Istruzione e Stage per l'anno scolastico 2023/2024.

Periodo di svolgimento	Classi coinvolte	Meta
Marzo 4gg/3notti	2dl,2al	Napoli Pompei Caserta
Feb/Marzo 8gg/7 Notti	4al, 4bs, 4as, 4dl, 4ds,4bl,4cs	Irlanda
Feb/Marzo 4gg/ 3 Notti	5as,5bs,5cs,5es,5dl,5fs,5ds	Berlino
Marzo 6-7gg/ 5-6 Notti	3al,3bl,3cl,3dl	Granada
Feb/Marzo 5 gg/4 Notti	5bl,5cl,5el,5al?	Parigi
Aprile 4gg/3notti	3ds,3es,3cs	Sicilia Occidentale Antimafia
Aprile 1° Settimana 4 gg/ 3 Notti	2es,2hs,2gs	Cammino San Benedetto
Marzo 4gg/3 Notti	4gs,4fs,4es	Venezia Padova, Ville Palladiane
Maggio 4gg/3 Notti Prime tre settimane di Maggio	1as,2bs,1cs,2cs,1gs,1ds,1al,1bl,2bl,1cl,1dl	Campo Velico Sperlonga
Gennaio 4gg/3 Notti	2ds,2as	Campo Stem Bardonecchia

Delibera n° 55,
valida fino a modifica o integrazione

Visto il D. lgs. 297/1994 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

Visto il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il DPR n. 249/1998 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;

Visto il DPR n. 235/2007 recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998;

Visto il D. Lgs. n. 137/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 169/2008;

Visto il DPR n.122/2009;

Considerato Il Regolamento d'Istituto interno e le necessità di integrazione,

Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità
l'Aggiornamento del Regolamento di Istituto

del liceo E. Majorana, con le modifiche di seguito riportate e **ad eccezione dell'art.2 del “Titolo III - Regolamento degli Organi Collegiali”** riservata al Collegio dei Docenti.

Titolo I - Regolamento degli Alunni - si propone di modificare l'**art. 21** nel seguente modo: “Per la sede di Avolio ove è presente il bar, a ricreazione si procederà recandosi al bar, evitando sovraffollamenti; al termine della ricreazione, segnato dal suono della campanella, gli studenti e le studentesse dovranno rientrare in classe; pertanto, sarebbe bene ordinare all'entrata cosa si preferisce, per passare a ritirare al momento delle ricreazioni: ciò snellirebbe la fila e permetterebbe anche al personale di poter usufruire del servizio.

Per la sede di Lorizzo vi è un punto di ristoro funzionante alle ricreazioni.”

All'art. 23 si propone di aggiungere, dopo le parole "...ai punti di raccolta appositi per le emergenze." il periodo "Anche nella sede di Lorizzo è permesso l'accesso a moto e biciclette."

Titolo III - Regolamento degli Organi Collegiali - si propone di inserire all'art.1 lett. e), dopo le parole "...degli interventi dei singoli docenti", le parole "o interventi riportati pedissequamente, previa dettatura del Docente interessato al Segretario verbalizzante di quanto riferito durante la seduta, che sarà riportato virgolettato sul verbale;"; dopo le parole "nomi dei docenti contrari alle delibere", le parole "e motivazione; - nomi dei docenti astenuti con o senza motivazione espressa;"; dopo le parole "...a parti ben specificate del verbale.", i seguenti periodi "Tutto deve avvenire durante la seduta, eventuali motivazioni di non approvazione verranno aggiunte in fase di delibera alla sessione successiva e dettate. Il verbale è redatto e approvato, su supporto cartaceo e informatico, entro la fine della seduta, o comunque entro 48 ore."

All'art. 4 lett.e), dopo le parole "...il numero della deliberazione, la data e l'oggetto in sintesi.", il seguente periodo: "Qualora ci siano delibere di particolare rilevanza, potrà essere necessario esplicitare la motivazione dei contrari, al fine di dirimere contenziosi, per trasparenza e senso di responsabilità."; dopo le parole "...interventi dei singoli Consiglieri", il periodo "o interventi riportati pedissequamente, previa dettatura dell'interessato al Segretario verbalizzante di quanto riferito durante la seduta, che sarà riportato virgolettato sul verbale;"; dopo il punto "- nomi dei Consiglieri contrari alle delibere;", il periodo "- nomi dei Consiglieri astenuti con o senza motivazione espressa;". Relativamente all'approvazione del verbale, il Presidente condivide con i Consiglieri l'efficacia della procedura oramai in vigore dall'ultimo aggiornamento del Regolamento, per cui tutti concordano nel lasciare la formulazione, di seguito riportata: "Il verbale è redatto su supporto cartaceo e digitale, entro 48 ore dalla fine della seduta e inviato ai Consiglieri; se ci sono rilievi, questi vengono inviati al Segretario, che integra il verbale e lo rinvia; se non ci sono rilievi, il verbale si intende approvato".

A conclusione del Regolamento e dopo l'art. 8, si propone di inserire la seguente dicitura esplicativa "Come definito in Collegio dei Docenti, nella seduta del 12 settembre 2022, e in Consiglio di Istituto, nella seduta del 29 settembre 2022, si è deciso di mantenere la possibilità delle riunioni da remoto ad ampia maggioranza, ma limitando tali riunioni a GLO, GLI, Consigli di classe straordinari non disciplinari e riunioni di dipartimento".

Al Titolo VI - Regolamento dei Viaggi di Istruzione e uscite didattiche, vede modificato l'art. 8 come di seguito riportato: "Nella scelta dell'agenzia di viaggio, o della ditta di autotrasporti, deve essere osservata la procedura di cui al D. Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in merito alle procedure di affidamento diretto per contratti sottosoglia, e dalle disposizioni specifiche stabilite dal Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente Scolastico, la Commissione Viaggi e il Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Sarà preferito in via preliminare il mezzo di trasporto che possa garantire la maggior economicità e sicurezza."

Delibera n°56

valida fino a modifica o integrazione

Visto l'art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e della Circolare del DFP n. 2/2008, nonché ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera h) del D.I. n. 129/2018;

Visto il D.Lgs. n. 36/2036 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”;

Viste le Linee guida ANAC n. 4 di cui alla Delibera n. 206 del 01/03/2018, nonché l'art. 45 comma 2 lettera a) lettera b) lettera d) del D.I. n. 129/2018 finalizzato a fissare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale dell'istituzione Scolastica ordinaria;

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, comma 2;

Il Consiglio di Istituto
delibera all'unanimità il Regolamento per le Attività negoziali,
allegato al presente verbale (Allegato 1).

Delibera n°57

valida fino a modifica o integrazione

Visto l'art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e della Circolare del DFP n. 2/2008, nonché ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera h) del D.I. n. 129/2018;

Visto il D.Lgs. n. 36/2036 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”;

Viste le Linee guida ANAC n. 4 di cui alla Delibera n. 206 del 01/03/2018, nonché l'art. 45 comma 2 lettera a) lettera b) lettera d) del D.I. n. 129/2018 finalizzato a fissare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale dell'istituzione Scolastica ordinaria;

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, comma 2;

il Consiglio di Istituto
delibera all'unanimità il Regolamento per la rotazione degli incarichi,
allegato al presente verbale (Allegato 2).

Delibera n°58

valida fino a modifica

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, comma 2, che attribuisce al Consiglio d'Istituto la competenza di determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali indicate negli articoli sotto riportati;

Vista la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che l'espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell'istituzione scolastica non può prescindere dall'ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell'ottica della piena efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa;

Il Consiglio di Istituto
**delibera all'unanimità i criteri e limiti per attività negoziale secondo nuovo codice
dei contratti pubblici,**
allegati al presente Verbale (Allegato 3).

Delibera n°59

valida fino a modifica

Visto Il DLgs 297/94 Testo unico;

Visto Il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 avente per oggetto
"Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche"

Il Consiglio di Istituto
delibera all'unanimità le variazioni di bilancio per l'anno 2023,
allegate al presente verbale (Allegato 4).

Delibera n°60

con validità annuale

Visto il D. lgs. 297/1994 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Visto l'art. 3 del DPR n. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59" e ss.mm.;

Visto l'art.1, commi 12 e 14 della legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Vista la delibera n°10 del Collegio dei Docenti del 30 ottobre 2023, relativa
all'approvazione dei Progetti per l'a.s. 2023/24;

Tenuto conto del PTOF aggiornato dal Collegio dei Docenti del Liceo Ettore
Majorana,

Il Consiglio delibera all'unanimità
l'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2023-24.

Delibera n° 61

con validità annuale

Visto il D. lgs. 297/1994 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Visto l'art. 4 c. 2 del DPR 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il D.M. 461 del 6 giugno 2019 con le relative "Linee di indirizzo scuola in ospedale
e istruzione domiciliare";

Il Consiglio di Istituto
delibera all'unanimità il Progetto di Istruzione Domiciliare per la classe 1CL.

Delibera n°62

valida fino a modifica o integrazione

Visto il D. lgs. 297/1994 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
Visto il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Vista la delibera n°14 del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2022, avente ad oggetto “criteri di precedenza nell'ammissione dei nuovi iscritti a.s. 2023-24”;
Tenuto conto delle iscrizioni pervenute nei precedenti anni scolastici;

Il Consiglio di Istituto
delibera all'unanimità i seguenti criteri di precedenza nell'ammissione dei nuovi iscritti a.s. 2024-25:

1. Residenza dei genitori e dei nonni nei Cap 00128-00127-00134-00144;
 2. Presenza di un parente di primo grado iscritto al Liceo;
 3. Sede di lavoro dei genitori nei cap del punto 1.
- A parità di requisiti, si terrà in considerazione prioritaria la presenza di istituzioni scolastiche di pari grado e indirizzo nel cap di residenza.

Delibera n° 63
valida fino a modifica o integrazione

Visto il D. lgs. 297/1994 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
Visto il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Vista la delibera n°59 del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2023 di approvazione dell'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2023-24;

Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità la definizione del
numero minimo di studenti a corsi a pagamento in 9 studenti e da FIS in 15 studenti.

Delibera n°64
con validità annuale

Visto il D. lgs. 297/1994 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
Visto il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Vista l'OM n.128 del 6 luglio 2023 “Ordinanza relativa al calendario delle festività e degli esami - anno scolastico 2023/2024”;
Visto il CCNL 2016-2018;
Vista la delibera del CDI del 7 luglio 2023 n.40 concernente le Modifiche al Calendario Scolastico per l'a.s. 2023-24;
Acquisita la Circolare 473182 del 3/05/2023 USR Lazio;
Acquisita la richiesta dei $\frac{2}{3}$ del personale ATA;

Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità
la chiusura degli uffici scolastici nei giorni 5 gennaio, 26, 29 e 30 aprile e il 16 agosto 2024.

Allegato 1

REGOLAMENTO DI ISTITUTO VOLTO A DISCIPLINARE LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE E NEGOZIALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA INERENTI I SERVIZI, LAVORI E FORNITURE, NONCHÉ LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE E CONTRATTUALI INERENTI IL RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI ESTERNI

II CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

RITENUTO di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, co. 2, lettera a) e dall'art. 55, co. 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

RITENUTO inoltre di dover regolamentare l'individuazione e la nomina degli esperti esterni alla luce del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO l'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO l'art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 secondo cui "È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione."

VISTO l'art. 44, comma 4, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui "Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni."

VISTO l'art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui "Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: ... h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;"

VISTO l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti di prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato" e la Circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto "Legge di bilancio 2018 -integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3.

ADOTTA

il presente Regolamento di istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali dell'istituzione scolastica inerenti i servizi, lavori e forniture (sezione I) nonché le attività istruttorie e contrattuali inerenti il reclutamento degli esperti esterni (sezione II)

SEZIONE I: REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Redatto ai sensi dell'art. 50, D.Lgs n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", dell'art. 45 c. 2 lett. a) del D.l. 129/2018 e adottato per fissare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale dell'Istituzione Scolastica ordinaria e di minute spese.

SEZIONE II: REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI TRAMITE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

Redatto ai sensi dell'art. 7 cc. 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e della Circolare n. 2/2008 del 11 marzo 2008 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica.

SEZIONE I

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e i criteri da seguire per la corretta applicazione delle procedure semplificate di istruttoria e acquisto di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto di quanto contemplato dal Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

Art. 2 - Limiti di importo e riferimenti

I limiti di riferimento per l'applicazione delle istruttorie e procedure di acquisto per l'Istituto sono riassunte nello schema a seguire:

Art. 2 Limiti di importo e riferimenti

I limiti di riferimento per l'applicazione delle istruttorie e procedure di acquisto per il l'Istituto sono riassunte nello schema a seguire:

SOGLIA €	PROCEDURA	RATIO	RIFERIMENTI NORMATIVI
0 – 4999,99	Affido Diretto senza comparazione di offerte e senza necessaria rotazione degli operatori economici.	Acquisti di servizi e forniture di modica entità con necessità di urgenza, affidabilità e tempestività dell'intervento/acquisto per il corretto funzionamento amministrativo e didattico (es. manutenzione locali e impianti tecnici e tecnologici).	Artt. 50 c. 1 lett b) e 49 c. 6 D.Lgs. 36/20236 – Titolo V D.I. 129/2018;
5.000 – 139.999 ,99 (149.999,99 per lavori)	Affido diretto anche senza consultazione di più O.E. con criterio di rotazione come da elenco fornitori o da indagine di mercato	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione – di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal CdI	Art. 50 c. 1 lett. b D.Lgs. 36/2023 – Titolo V D.I. 129/2018;
Da 140.000,00 per servizi o forniture fino alle soglie di cui all'art. 14*	Procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici come da elenco fornitori o da indagine di mercato	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione – rispetto delle indicazioni e di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal CdI	Art. 50 c. 1 lett. e D.Lgs. 36/2023 – Titolo V D.I. 129/2018;
da 150.000 a 1.000.000 per lavori oppure altro limite superiore se modificato da normative primarie/europee	Procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici come da elenco fornitori o da indagine di mercato	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione – rispetto delle indicazioni e di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal CdI	Art. 50 c. 1 lett. c D.Lgs. 36/2023 – Titolo V D.I. 129/2018;
Da 1.000.000,00 per lavori fino alle soglie di cui all'art. 14	Procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici come da elenco	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione – rispetto delle indicazioni e di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal CdI	Art. 50 c. 1 lett. d D.Lgs. 36/2023 – Titolo V D.I. 129/2018;

	fornitori o da indagine di mercato		
--	---------------------------------------	--	--

**Alla data del 10/2023 l'art. 14 al comma 1 lett. b) disciplina la soglia europea di 140.000,00 € per gli appalti relativi a forniture e servizi, quindi, tale opzione non è attuabile fino a definizione di nuova soglia per tale fattispecie di attività negoziale.*

Con la Delibera di adozione del presente Regolamento, il Consiglio di Istituto autorizza il Dirigente a effettuare acquisti diretti di servizi, forniture e lavori fino alle soglie definite nel presente articolo, a norma di quanto disciplinato dall'art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. nr. 129/2018.

2.1 - Soglie di rilevanza europea

- Per l'applicazione del Codice (D. Lgs. 36/2023) e secondo quanto stabilito dall'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, le soglie di rilevanza europea attualmente in vigore sono:

a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

- Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:

a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;

b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

Tali soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Pertanto, gli importi indicati nella precedente Tabella si ritengono automaticamente modificati alla rideterminazione operata dalla Commissione europea.

2.2 - Qualificazione stazione appaltante

In base al combinato disposto dell'art. 62, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, dell'All. II.4 del Codice dei contratti pubblici, la qualificazione è necessaria per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d'importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti mentre non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

Art. 3 - Procedure

Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene o servizio acquisibile mediante le procedure di cui all'art. 50 e all'allegato II.1 del D.Lgs 36/2023 e di cui all' art. 45 c. 2 lett a del D.I. 129/2016, provvede all'emanazione della decisione di contrarre per l'indizione della procedura.

3.1 - Decisione di contrarre

L'Istituto Scolastico, secondo quanto sancito dall'art. 17 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici adotta con apposito atto la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua il contraente, le ragioni della scelta di quest'ultimo, l'oggetto dell'affidamento e l'importo e dà conto del possesso, da parte del medesimo, dei requisiti di carattere generale e, se richiesti, di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali.

Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, l'istituto nomina nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023.

Nella Decisione di contrarre deve essere indicato il richiamo al presente Regolamento per le attività negoziali di Istituto.

3.2 - Attività istruttoria:

In seguito all'acquisizione della determina, il DSGA procede ad istruire l'attività negoziale sulla base delle indicazioni ricevute dal Dirigente Scolastico e di cui al presente Regolamento. Se il prodotto o servizio è reperibile nel catalogo delle convenzioni CONSIP, il contratto è sottoscritto direttamente dal Dirigente Scolastico previa decisione di contrarre, in quanto tutta la fase istruttoria è già stata svolta da CONSIP SpA per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, l'istituto - obbligato ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali - procederà ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dal Dirigente Scolastico e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti.

Alternativamente, qualora non vi siano Convenzioni Consip attive o il bene/servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, si procederà con gli strumenti forniti dal ME.PA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) così come presenti sul portale www.acquistinretepa.it. L'Istituto potrà effettuare istruttoria di acquisto tra le offerte ivi presenti, quindi, tramite comparazione delle offerte del medesimo prodotto e selezionando per l'acquisto quella al prezzo più basso, ovvero tramite richiesta di offerta se trattasi di prodotti dei quali non è possibile effettuare un confronto omogeneo, sempre nel rispetto delle procedure di ogni soglia di valore di cui all'art. 2.

Pur se non presente nel catalogo Convenzioni, il ricorso al catalogo Me.Pa. è da ritenersi obbligatorio per le categorie merceologiche di Hardware e forniture informatiche, così come prescritto dalle Leggi nnrr. 296/2006 c. 449 e 450 - e 208/2015 art. 1 c. 512, così come chiarito anche dall'ADG del MIUR per i PON con apposita FAQ per i fondi FESR 2014-2020 anche per importi inferiori a € 5.000,00.

Nel caso di affidamento diretto, in merito alla scelta dell'affidatario:

- Il principio di rotazione degli inviti e dell'affidamento non è ritenuto necessario nella prima soglia di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- Nella seconda soglia si può derogare a tale principio di rotazione di inviti e affidamento dandone motivazione sintetica nella Decisione a contrarre o nell'atto equivalente di cui all'art. 2a del presente Regolamento;
- L'Amministrazione, in caso di mancanza di O.E. nell'elenco fornitori per uno specifico acquisto, può procedere con:
 - o **richieste di preventivo informali:**
 - o anche via mail inviate a O.E. della specifica categoria merceologica;
 - o Consultazione di cataloghi, anche on line, di fornitori;
 - o comparazione di offerte omogenee effettuate su Me.Pa. o su altra piattaforma di e-procurement;
 - o Consultazione di elenchi di operatori economici di altre Amministrazioni vicinarie anche di altri comparti.

In osservanza di quanto disposto all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 ed in applicazione del principio di rotazione, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. L'istituto può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico (si rimanda a successivo Allegato). In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023.

In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), l'istituto scolastico non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da

invitare alla successiva procedura negoziata. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, secondo quanto stabilito dall'art. 49 c. 6 del Codice.

3.3 - Procedure per l'affidamento dei contratti

Con riferimento ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (di cui all'art. 14 del D. Leg.vo 36/2023), l'art. 50 del D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), le modalità per procedere all'affidamento sono le sg.:

Affidamento diretto

Si procede con affidamento diretto:

- i. per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- ii. dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

In questi casi, saranno individuati operatori economici in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Procedura negoziata senza bando

Si procede con procedura negoziata senza bando:

- previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea (in questa fascia la stazione appaltante, in luogo del ricorso alla procedura negoziata senza bando, può utilizzare le procedure ordinarie);
- previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.

In questi casi:

- gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate saranno individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1 al Codice, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Leg.vo 36/2023;

- per la selezione degli operatori da invitare, non sarà utilizzato il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori;
- l'istituto scolastico procede all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023.

3.4 - Inviti a presentare offerta, selezione e individuazione dell'aggiudicatario

Per quanto concerne le procedure di Affidamento Diretto (per le soglie specificate nel paragrafo 2), l'istituto procede mediante Ordine Diretto, Trattativa Diretta o Confronto di Preventivi sulla Piattaforma MePa. In caso di Ordine Diretto, dopo aver consultato sul catalogo MePa il bene o servizio di cui l'istituto necessita ed individuato l'operatore economico, l'Istituzione scolastica adotta e pubblica sul proprio sito istituzionale la Decisione di contrarre del servizio o della fornitura nei confronti dell'operatore economico e prima della stipula del contratto procede alla verifica dei requisiti secondo quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di Trattativa Diretta, l'istituto procede all'individuazione dell'operatore economico da invitare alla procedura di affidamento mediante la consultazione del catalogo MEPA degli operatori iscritti nell'apposita categoria merceologica o mediante consultazione dell'Albo fornitori istituto presso l'istituto (di cui Procedura PGI07.01 "*Approvvigionamento e Fornitura*" del Manuale di Gestione della Qualità), pubblica sul sito dell'Istituzione scolastica la decisione di contrarre, con cui è autorizzata l'indizione della procedura, sono approvati gli atti relativi alla procedura medesima ed è nominato il RUP. L'Istituzione scolastica carica gli atti e i documenti predisposti sulla Piattaforma MEPA per la negoziazione, ossia Condizioni di Servizio/Fornitura, Schema di Contratto, Dichiarazioni sul possesso dei requisiti dell'operatore economico, Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari ed eventuale Capitolato Tecnico o dichiarazioni aggiuntive richieste all'operatore economico in ragione della categoria merceologica e della fornitura in oggetto. Alla scadenza dei termini per la presentazione del preventivo richiesto, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) provvede all'apertura delle buste virtuali contenenti i documenti trasmessi dall'operatore economico invitato a partecipare e procede al loro esame e alla relativa valutazione. A valle dell'analisi del preventivo, l'Istituzione scolastica adotta e pubblica sul proprio sito istituzionale la Decisione di contrarre del servizio o della fornitura nei confronti dell'operatore economico se il preventivo presentato dallo stesso risulta conforme alle esigenze dell'istituto. Prima di procedere alla stipula del contratto si procederà alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di Confronto di preventivi, l'istituto procede all'individuazione dell'operatore economico da invitare alla procedura di affidamento mediante pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, individuazione degli operatori nell'ambito del sistema MEPA o mediante consultazione dell'Albo fornitori istituto presso l'istituto (di cui Procedura PGI07.01 "*Approvvigionamento e Fornitura*" del Manuale di Gestione della Qualità), pubblica sul sito dell'Istituzione scolastica la decisione di contrarre, con cui è autorizzata

l'indizione della procedura, sono approvati gli atti relativi alla procedura medesima ed è nominato il RUP. L'Istituzione scolastica carica gli atti e i documenti predisposti sulla Piattaforma MEPA per la negoziazione, ossia Richiesta di Preventivi, Schema di Contratto, Dichiarazioni sul possesso dei requisiti dell'operatore economico, Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari ed eventuale Capitolato Tecnico o dichiarazioni aggiuntive richieste all'operatore economico in ragione della categoria merceologica e della fornitura in oggetto. Alla scadenza dei termini per la presentazione del preventivo richiesto, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) provvede all'apertura delle buste virtuali contenenti i preventivi inviati dai concorrenti e procede al loro esame e alla relativa valutazione. A valle dell'analisi del preventivo, l'Istituzione scolastica adotta e pubblica sul proprio sito istituzionale la Decisione di contrarre del servizio o della fornitura nei confronti dell'operatore economico che ha presentato il preventivo maggiormente rispondente alle proprie esigenze. Prima di procedere alla stipula del contratto si procederà alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023.

Per importi inferiori a € 5.000,00 è consentito derogare all'utilizzo del MePa (salvo eventuali successive modifiche normative) solo in caso di beni o servizi non presenti sul catalogo elettronico e nei casi di urgenza e motivata necessità. In quest'ultimo caso, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 c. 1 del D. Lgs. 36/2023, ossia di rendere il ciclo di vita del contratto digitale, si procederà mediante Albo fornitori istituito presso la scuola e mediante richiesta di preventivo a mezzo e-mail all'operatore economico e, se questa sarà valutata positivamente, a pubblicazione della decisione di contrarre ed a stipula del contratto previa verifica dei requisiti secondo quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023.

Per quanto concerne gli affidamenti mediante procedure negoziate senza bando (per le soglie specificate nel paragrafo 2), si procederà mediante Richiesta di Offerta – semplice o evoluta in caso di offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 – sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. L'istituto procede all'individuazione dell'operatore economico da invitare alla procedura di affidamento mediante pubblicazione di un avviso di indagine di mercato preliminare, individuazione degli operatori nell'ambito del sistema MEPA o mediante consultazione dell'Albo fornitori istituito presso l'istituto (di cui Procedura PGI07.01 "*Approvvigionamento e Fornitura*" del Manuale di Gestione della Qualità), pubblica sul sito dell'Istituzione scolastica la decisione di contrarre, con cui è autorizzata l'indizione della procedura, sono approvati gli atti relativi alla procedura medesima ed è nominato il RUP. Si provvederà ad inoltrare sul MePa agli operatori economici la lettera di invito contenente, anche in separati allegati, i seguenti elementi minimi:

- a) Principali clausole contrattuali quali l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto con esclusione dell'IVA eventuali penali e termini temporali per l'esecuzione della prestazione, nonché schema vero e proprio di contratto e di capitolato tecnico se predisposti;
- b) I requisiti generali di idoneità professionale e gli eventuali economico-finanziari e tecnico/organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c) eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- d) il termine di presentazione dell'offerta e il periodo in giorni di validità della stessa;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

- f) il criterio di aggiudicazione prescelto e gli elementi a base della valutazione/ponderazione delle offerte, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
- g) l'eventuale clausola che prevede di procedere o non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- h) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito;
- i) il nominativo del RUP.

Inoltre, l'Istituzione scolastica carica, altresì, sulla Piattaforma MEPA gli atti propedeutici alla negoziazione suddivisa per Busta Amministrativa, Tecnica ed Economica, ossia Disciplinare della procedura negoziata, Schema di Contratto, Dichiarazioni sul possesso dei requisiti dell'operatore economico, Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari e Capitolato Tecnico o dichiarazioni aggiuntive richieste all'operatore economico in ragione della categoria merceologica e della fornitura in oggetto. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte richieste, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) provvede all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte inviate dai concorrenti e procede al loro esame e alla relativa valutazione. A valle dell'analisi delle offerte, l'Istituzione scolastica procede ad aggiudicazione provvisoria, verifica i requisiti dell'aggiudicatario, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 e se positivi adotta e pubblica sul proprio sito istituzionale la Decisione di contrarre del servizio o della fornitura nei confronti dell'operatore economico che ha presentato l'offerta più vantaggiosa in termini di minor prezzo e/o miglior rapporto qualità/prezzo.

Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del miglior rapporto qualità/prezzo art. 108 D.Lgs. 36/2023, il DS, provvede, dopo la scadenza della presentazione delle offerte, alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 36 del 2023, e i membri della commissione procedono alla valutazione delle offerte, individuando, mediante apposito verbale, l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, il Dirigente Scolastico, o il RUP da lui nominato, procede alla valutazione delle offerte pervenute. L'individuazione dell'affidatario è sempre effettuata dal Dirigente Scolastico.

Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell'operatore economico, individuato come miglior offerente.

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per

l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

3.5 - Stipula del contratto

L'Istituto Scolastico, individuato l'aggiudicatario e preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati su di esso, provvede alla stipula del contratto.

Il contratto conterrà i seguenti elementi:

- a) l'elenco dei lavori, dei beni e dei servizi / oggetto della prestazione
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo
- c) le condizioni di esecuzione
- d) il termine di ultimazione dei lavori
- e) le modalità di pagamento
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto
- g) le eventuali garanzie a carico dell'esecutore
- h) apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
- i) apposita clausola per la rescissione automatica nel caso cui intervenga convenzione CONSIP inerente alla prestazione oggetto del contratto.

La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del Codice, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Art. 4 - Pubblicità

La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e attraverso il sito istituzionale dell'istituto. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 5 Norme di comportamento dei fornitori

1. Le imprese partecipanti alle procedure del presente Regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla Legge 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

2. Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento o pratica di affari ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca

autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale: la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto; il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese; l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima.

3. Qualunque "impresa" coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dall'Istituto si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone preposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.

4. A tutte le imprese concorrenti è vietato accedere, in fase di procedura, agli uffici dell'Istituto ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. 36/2023, nonché in osservanza di quanto indicato nell'avviso di preinformazione (richiesta di chiarimenti all'Ufficio informazioni complementari) o nell'invito a presentare offerta (presa visione di spazi, locali) sempre avvisando per tempo il RUP/DS.

5. Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all'Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o alla stipula del contratto e alla sua esecuzione.

6. Tutte le imprese debbono rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto e al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati ad imprese che abbiano partecipato alla gara o ad imprese da esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti.

7. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.

8. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione dello stesso per colpa dell'impresa appaltatrice e può essere motivo di esclusione dall'elenco fornitori.

9. Tutte le imprese offerenti o invitate dovranno sottoscrivere il patto di integrità, così come previsto al punto 5.7 Protocolli afferenti l'area di "Affidamento di lavori, servizi e forniture" del Piano triennale per la

prevenzione della corruzione e la trasparenza di ambito regionale per il periodo 2019-2021 pubblicato con nota 3765 del 05.02.2019 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale.

Tali patti di integrità prevedono che gli operatori economici conformano i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno al rispetto delle regole di prevenzione della corruzione, ovvero di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione della gara stessa.

Il patto di integrità dovrà far parte dei documenti allegati ai contratti e ai buoni d'ordine.

Art. 6 Verifica delle forniture e delle prestazioni – collaudo

I lavori, i servizi e le forniture acquisiti nell'ambito del presente Regolamento sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 del Codice, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Per effettuare le attività di collaudo dei lavori l'istituto nomina da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato. Il saldo del

pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l'emissione del verbale di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 7 Gestione del fondo economale

Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese, di cui all'art. 21 del D.I. n. 129/2018, sono di competenza del DSGA, come disposto dall'art. 44, 3° comma del D.I. citato. Possono essere imputate al fondo minute spese dal DSGA i pagamenti relativi alle seguenti tipologia di spesa:

- spese postali spese telegrafiche carte e valori bollati spese di registro e contrattuali abbonamenti a periodici e riviste di aggiornamento professionale tramite bollettino postale
- minute spese di funzionamento degli uffici e di gestione del patrimonio dell'istituzione scolastica
- imposte e tasse e altri diritti erariali
- minute spese di cancelleria
- duplicazione di chiavi di armadi, ascensori, locali scolastici
- minute spese per materiali di pulizia
- piccole riparazioni e manutenzione delle attrezzature tecniche, informatiche, fotocopiatrici, stampanti e macchine di ufficio
- spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali
- spese per acquisto di materiale didattico, scientifico e materiale bibliografico, reperibile tra i fornitori vicini all'Istituzione Scolastica ai fini di una spedita attività negoziale
- Spese per acquisto di materiale di pulizia sicurezza e vestiario antinfortunistico
- Liquidazione di tariffe, bolli e altri corrispettivi verso P.A. per procedure amministrative

Altre piccole spese di carattere occasionale non rientranti nel precedente elenco, che presuppongono l'urgenza e il cui pagamento per contanti si renda opportuno e conveniente, delle quali verrà dato debito conto nella prima seduta utile del Consiglio di Istituto.

L'ammontare del fondo economale annuo è stabilito in 1.000,00 Euro per l'intero esercizio finanziario, detto importo potrà essere variato solo con una variazione della somma originariamente determinata e sempre con provvedimento del Consiglio di Istituto.

Il limite massimo per ogni singola spesa è fissato in € 100,00 IVA inclusa.

Non soggiacciono a tale limite le spese per l'acquisto di: abbonamenti a periodici e riviste, imposte, tasse, canoni.

Il Direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro di cui art. 40, comma 1 lettera f) del D.I. citato e provvede alla chiusura del fondo economale di cui al presente articolo entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.

Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'istituto novellate dal presente regolamento si intendono abrogate.

Art. 9 – Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 01/07/2023. Esso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 10 – Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Regolamenti" e "Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti".

SEZIONE II

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI TRAMITE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli artt. 43, comma 3, 44, comma 4, e 45, comma 2, lettera h) del D.l. n. 129 del 2018.

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2 - Condizioni per la stipula dei contratti

È fatto divieto all'istituzione scolastica di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Fermo restando quanto sopra, per le specifiche esigenze descritte nelle premesse e nell'art. 1 del presente Regolamento, cui non può far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica, è fatto, quindi, divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Art. 3 - Tipologie contrattuali

Nel caso in cui l'istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche si configura una collaborazione plurima ai sensi dell'art. 35 e 57 CCNL del 29/11/2007, considerata all'art. 9 del presente regolamento.

Nel caso in cui, invece, l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di collaborazione di lavoro autonomo che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6 del medesimo decreto legislativo.

Pertanto nel caso in cui l'istituzione scolastica, nella realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo e più specificamente:

- contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata.
- contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell'art. 53 del Tuir.

Art. 4 - Individuazione delle professionalità

1. L'individuazione di esperti nell'ambito del personale di altre istituzioni scolastiche statali, mediante collaborazioni plurime, precede quella di esperti estranei all'amministrazione.

2. Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere attraverso avviso pubblico di selezione, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica. L'Amministrazione potrà inviare lettere di invito a specifici individui che dovranno però solo dar seguito ad avviso pubblicato e al quale gli invitati potranno rispondere.

3. Sia nell'Avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) tipologia contrattuale;
- f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.

4. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, le relative modalità di presentazione e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

5. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all'oggetto dell'attività richiesta, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.

6. Non possono partecipare alla procedura in esame:

- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico (D.P.R. 223/1967, art. 2);
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16;
- e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- f) i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

g) coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

7. Gli aspiranti devono essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. In base all'interpretazione autentica fornita dal DFP nella Circolare nr. 2/2008, si ritiene titolo attestante la comprovata specializzazione universitaria oltre alla Laurea Magistrale del vecchio ordinamento, sia quella quinquennale che quella triennale.

Art. 5 - Procedura comparativa

Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei *curricula* presentati, eventualmente anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti sia gli elementi professionali che quelli di corso studiorum, in particolare:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
- e) pregressa esperienza presso Amministrazioni pubbliche o private o istituzioni scolastiche

L'avviso può prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio (da specificare nelle singole procedure di selezione) a ciascuna delle seguenti voci. Trattasi di elencazione non tassativa, da adattare alla specifica tipologia di incarico.

- a) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, etc.) afferenti la tipologia della attività da svolgere;
- b) esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;
- c) esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;
- d) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;
- e) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
- f) precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;
- g) precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico;

h) precedenti esperienze in enti privati / società / ditte nell'attività oggetto dell'incarico;

i) corsi di aggiornamento frequentati.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali
- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole
- sorteggio.

Nell'Avviso pubblico potrà essere comunque valorizzata l'esigenza della rotazione.

Art. 6 – Esclusioni

Sono esclusi dalla necessità di procedure comparative le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità (cfr. Circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica).

Art. 7 - Stipula del contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le Parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello della sede principale dell'istituzione scolastica;
- l'informativa ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

Art. 8 - Durata del contratto e determinazione del compenso

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 9 - Ricorso alle collaborazioni plurime

Nel caso in cui l'istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, l'incarico viene attribuito previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

In tal caso si instaura una collaborazione plurima con altra scuola ai sensi dell'art. 35 o 57 CCNL del 29/11/2007 - cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017.

Art. 10 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 11 - Pubblicità dell'avviso pubblico e dell'esito della procedura

Dell'avviso di cui all'articolo 4 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione.

L'avviso prevede un termine per la presentazione delle candidature di almeno quindici giorni dalla pubblicazione, salvo casi di particolare urgenza.

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

Art. 12 - Interventi di esperti a titolo gratuito

È prevista la possibilità di interventi specialistici gratuiti da parte di personale esterno all'Istituzione Scolastica. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa

antifortunistica e per la r.c. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni, nonché il possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

Art. 13 - Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001.

L'istituzione scolastica deve procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi conferiti ad esperti esterni secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53 comma 14 del D.L.vo n. 165 del 2001.

Art. 14 – Incarichi nei progetti PON – POR - PNRR

Nel caso di incarichi (es. progettista, collaudatore, esperto, tutor, ecc.) conferiti nell'ambito dello svolgimento di progetti con finanziamenti a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale FESR/FSE o del Programma Operativo Regione Puglia o del PNRR, le disposizioni contenute nel presente regolamento si uniformano a quelle diffuse dalle competenti Autorità di Gestione.

Art. 15 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.

Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'istituto novellate dal presente regolamento si intendono abrogate.

Art. 16 – Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d'istituto. Esso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Regolamenti" e "Amministrazione Trasparente".

Allegato 2

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 36/ 2023

1 - Oggetto

Il Presente Regolamento disciplina l'applicazione del principio di rotazione alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi, e forniture previste dall'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 .

2 - Rotazione degli inviti e rotazione degli affidamenti

In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui **due consecutivi affidamenti** abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi (Art. 49 comma 2).

Applicando il principio di rotazione degli affidamenti, è **vietato**:

- **un nuovo affidamento diretto al contraente uscente;**
- **l'invito alla procedura negoziata del contraente uscente.**

nei casi in cui gli affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi, oltre che nella stessa fascia di importo.

2.1 Categorie lavori - settori merceologici – settore di servizi

Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore dei servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati.

Nel caso di affidamenti con lavori, servizi e forniture complesse, l'inquadramento nel settore o categoria verrà fatto con riferimento alla prestazione prevalente e alla categoria lavori prevalente.

2.2- Fasce di valore economico

La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti **in fasce in base al valore economico**. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione **si applica con riferimento a ciascuna fascia**, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6. (Art. 49 comma 3).

La rotazione si applica con riferimento ad appalti appartenenti alla medesima delle seguenti fasce di importo, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia:

- **per servizi e forniture:**

- 1) fino a 5.000 euro;
- 2) oltre 5.000 euro fino a 20.000 euro;
- 3) oltre 20.000 euro fino a 50.000 euro;
- 4) oltre 50.000 euro fino a 80.000 euro;
- 5) oltre 80.000 euro fino a 140.000 euro;
- 6) oltre 140.000 euro;

- per lavori:

- 1) fino a 5.000 euro;
- 2) oltre 5.000 euro fino a 20.000 euro;
- 3) oltre 20.000 euro fino a 50.000 euro;
- 4) oltre 50.000 euro fino a 80.000 euro;
- 5) oltre 80.000 euro fino a 150.000 euro;
- 6) oltre 150.000 euro;

3 - Reinuito e/o riaffidamento al contraente uscente

In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. **il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.**

4-Casi in cui non si applica la rotazione degli inviti e degli affidamenti

le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

La procedura negoziata viene preceduta da indagini di mercato, con richiesta di manifestazione d'interesse da parte degli operatori economici, senza alcuna limitazione alla partecipazione dei richiedenti, la rotazione non si applica. In questo caso l'avviso di manifestazione di interesse dovrà essere pubblicato nel sito internet dell'Istituzione Scolastica- sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare.

L'avviso pubblico contenente tutti i dati necessari (oggetto della gara, importo, categoria lavori, settore merceologico, settore servizi, ecc. ecc.) dovrà essere pubblicato, almeno 15 giorni prima dell'avvio della procedura negoziata, nel sito internet dell'Istituzione Scolastica- sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare.

4.1 – Affidamenti per importi inferiori a 5.000 euro

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, per gli affidamenti diretti

di importo inferiore a 5.000 eur, con scelta sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

La motivazione della scelta dell'affidatario per singoli affidamenti di importo sino ad Euro 5.000 può essere espressa in forma sintetica anche semplicemente richiamando il presente regolamento nella determinazione di affidamento .

5-Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio online dell'Istituzione Scolastica e resta permanentemente pubblicato sul sito internet della medesima in amministrazione trasparente .

Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge.

Allegato 3

Criteria e limiti per attività negoziale secondo nuovo codice dei contratti pubblici

Art. 1

D.l. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, c. 2, lett. a) – Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro

Valore della fornitura di beni, servizi, lavori e rispettive procedure negoziali

- a) tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente scolastico, finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell'assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 secondo le sotto riportate modalità:
- acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro, IVA esclusa, e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fatta salva la possibilità di ricorrere a procedura negoziata o a procedura ordinaria;
 - procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, di almeno dieci operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro fino alla soglia di rilevanza europea e di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro fino alla soglia di rilevanza europea;
- b) Il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico mediante affidamento diretto è pertanto elevato a euro 139.999,99 euro per servizi e forniture e a euro 149.999,99 per lavori, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma Annuale e successive modifiche.

Art. 1-bis Controlli a campione, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 36/2023

Per le procedure di affidamento diretto, di importo inferiore a € 40.000,00, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, con le quali gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, sono verificate attraverso controlli a campione.

A tal fine, nel mese di gennaio di ogni anno, il Direttore SGA procede a sorteggiare il 20 % di tutte le dichiarazioni, relative a detti affidamenti diretti, rese nel periodo da gennaio a dicembre dell'anno precedente.

Art. 1-ter Ripartizione degli affidamenti, ai sensi dell'art. 49, comma 3 D.lgs. 36/2023

Il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a **5.000** euro, con scelta sinteticamente motivata ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente, ma si applica all'interno delle seguenti fasce di valore economico:

Fascia A – da € 6.000,00 inferiore a € 40.000,00

Fascia B – da € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00

Fascia C - da € 80.000,00 e inferiore a € 140.000,00)

Art. 2

D.l. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c. 2 lettera b) – Contratti di sponsorizzazione

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;

b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della Scuola;

c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la Scuola.

2. Nella scelta degli sponsor si accorda la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie e per attività svolte abbiano dimostrato particolare attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. Le clausole che determinano il contenuto del contratto devono specificare:

a) descrizione dettagliata degli obblighi di promozione pubblicitaria gravanti sul soggetto sponsorizzato;

b) durata del contratto;

c) ammontare del corrispettivo e delle modalità di pagamento;

d) descrizione dettagliata del logo/segno che dovrà essere diffuso.

Art. 3

D.l. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c.2 lettera d) – Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima

1. Utilizzo locali e beni

- a. I locali e i beni scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Aziende, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabiliti, nel rispetto delle norme dettate dal D.l. 28 agosto 2018, n. 129;
- b. l'utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto può essere concessa a terzi a condizione che ciò sia compatibile con le finalità educative e formative dell'istituzione scolastica stessa. Le attività dell'Istituzione scolastica hanno assoluta priorità rispetto all'utilizzo dei locali da parte degli Enti concessionari interessati;
- c. In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni oggetto di apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal rappresentante legale del soggetto richiedente:
 - 1. dichiarare le finalità del soggetto richiedente e quelle delle attività per le quali è richiesto l'utilizzo dei locali;
 - 2. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente per l'istituzione scolastica;
 - 3. osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio, vigilando che coloro che sono presenti durante le attività per cui si concedono i locali non entrino in aree precluse e non oggetto di concessione;
 - 4. riconsegnare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività dell'istituzione scolastica;
 - 5. assumere la custodia dei locali oggetto di concessione, compresa quella dei beni contenuti nei locali e di eventuali chiavi o codici di accesso, e rispondere, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo allo stesso tempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo;
 - 6. stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo;
 - 7. avvertire immediatamente il Dirigente scolastico per ogni eventualità che comporti criticità o problematiche nell'uso dei locali.
- d. Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre all'indicazione dell'oggetto, il soggetto richiedente, il nominativo del responsabile legale e la dettagliata descrizione dell'attività prevista. Il Dirigente scolastico verifica se la richiesta è compatibile con le disposizioni del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro è positivo, il Dirigente scolastico procede alla stipula di apposita convenzione. Il Dirigente scolastico concede i locali anche in deroga a quanto previsto dalla presente delibera, purché senza ulteriori oneri per l'istituzione scolastica e l'Ente proprietario, in casi del tutto eccezionali da motivare dettagliatamente e qualora le attività previste siano particolarmente meritevoli in riferimento alle finalità dell'Istituzione scolastica.
- e. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi. L'istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte dei concessionari, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula della sopraindicata polizza assicurativa o adottando altra idonea

misura cautelativa.

- f. Per l'utilizzazione dei locali e dei beni, sulla base delle regole stabilite ai precedenti punti, sono previste, a carico del concessionario, i seguenti canoni concessori:
- i. aule normali - € 1,50/ora e € 3,00 per l'intera giornata
 - ii. laboratori, auditorium e sala riunioni - € 3,00/ora e € 6,00 per l'intera giornata
 - iii. aula magna - € 4,00/ora e € 8,00 per l'intera giornata
- g. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Istituzione scolastica per giustificati motivi.

2. Utilizzazione siti informatici

- a. L'Istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito web materiali, informazioni e comunicazioni forniti da associazioni di studenti e associazioni di genitori, collegamenti a siti di altre istituzioni scolastiche, associazioni di volontariato o enti di interesse culturale o con finalità coerenti con quelle dell'Istituzione scolastica stessa, allo scopo di favorire sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali.
- b. La convenzione sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal rappresentante legale del soggetto ospitato, in particolare, dovrà contenere:
1. il nominativo del responsabile interno del servizio che, previa designazione da parte del Dirigente scolastico, seleziona i contenuti immessi nel sito;
 2. il nominativo del responsabile del soggetto ospitato;
 3. la specificazione della facoltà del Dirigente scolastico di disattivare il servizio qualora il contenuto risultasse in contrasto con le finalità dell'Istituzione scolastica.

Art. 4

D.l. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera h) – Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività

- a) Per i contratti di prestazione d'opera si fa riferimento all'art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed alla Circolare 11 marzo 2008, n. 2 della Funzione Pubblica che ne ha fornito l'interpretazione nonché uno schema di regolamento.
- b) Dopo l'approvazione del Piano triennale dell'offerta Formativa, il Dirigente scolastico individua le attività per le quali, dopo avere verificato l'impossibilità di ricorrere, mediante interpellanti interni, al personale in servizio provvisto delle necessarie competenze e disponibile, può decidere il ricorso a collaborazioni esterne, dandone informazione con avvisi di selezione da pubblicare sul proprio sito web all'albo della Scuola – sezione "Amministrazione trasparente".
- c) Gli incarichi da affidare sono quelli relativi alle attività da realizzare nell'ambito del PTOF i cui impegni di spesa sono deliberati nel Programma annuale.
- d) Se oggetto dell'incarico è l'espletamento delle funzioni di RSPP e del medico competente deve essere integralmente rispettato quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, rispettivamente agli artt. 32 e 38.
- e) Gli avvisi indicano modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati (anche attraverso Commissioni appositamente costituite), la documentazione da produrre, i criteri attraverso i quali avviene la comparazione,

nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:

- a. l'oggetto della prestazione
- b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione
- c. il luogo della prestazione
- d. il compenso per la prestazione.

f) **Compensi**

Il limite massimo dei compensi orari non può superare la cifra di € 41,32 al lordo delle ritenute a carico del prestatore d'opera e al netto di eventuale IVA e di oneri a carico dell'Amministrazione.

Per particolari prestazioni il Dirigente scolastico può prevedere un compenso forfettario qualora ravvisi maggior convenienza per l'amministrazione

Art. 5

D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera i) - Partecipazione a progetti internazionali

1. La partecipazione a progetti internazionali è ammessa se rientranti nelle finalità educative e formative proprie dell'Istituto e se inseriti nell'ambito del PTOF.
2. Il Dirigente scolastico, acquisita la deliberazione del Collegio docenti anche su impulso del dipartimento competente per la specifica progettazione, sottoscrive l'accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'istituto dell'avvenuta autorizzazione e dell'importo del finanziamento da iscrivere al Programma annuale nell'apposito aggregato.
3. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all'accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi internazionali, l'adesione al progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di istituto.
4. La partecipazione di alunni e minori al progetto dovrà essere autorizzata dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Nell'autorizzazione dovranno essere indicati gli obblighi e le responsabilità a carico degli stessi in caso di scambi, viaggi, attività extra scolastiche.

Allegato 4



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE ETTORE MAJORANA

00128 ROMA (RM) - VIA C. AVOLIO, 111 - C.F. 80247510581 C.M. RMPS37000A

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2023 - Periodo dal 01/07/2023 al 18/12/2023

PRO G.	N.	DATA	TIPO	DESCRIZIONE	LIV. 1/2/3	IMPORTO	DATI APPROVAZIONE
11	11	30/10/2023	EF	Azione PA 26 Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022"	3	7.301,00	
					3.6	7.301,00	
					3.6.19	7.301,00	
12	12	30/11/2023	EF	Maggiore entrata 4/12 Funzionamento amministrativo didattico	3	10.184,00	
					3.1	10.184,00	
					3.1.1	10.184,00	
13	13	30/11/2023	EF	Maggiore entrata per compenso Revisori dei Conti	3	2.828,00	
					3.1	2.828,00	
					3.1.2	2.828,00	
14	14	30/11/2023	EF	Maggiore entrata per 4/12 PCTO	3	4.290,46	
					3.1	4.290,46	
					3.1.4	4.290,46	
15	15	30/11/2023	EF	Maggiore entrata per DL 104 Orientamento	3	1.465,52	
					3.1	1.465,52	
					3.1.5	1.465,52	
16	16	11/12/2023	EF	Istruzione domiciliare da Istituto Pietro Maffi	5	929,00	
					5.6	929,00	
18	17	18/12/2023	EF	Maggiori entrate derivanti da Fondazione Osteoporosi e Università degli Studi di Salvia	12	1.080,00	
					12.3	1.080,00	
				TOTALE		28.077,98	

*TIPO: EF=Entrate Finalizzate, CI=Variazioni con Delibera del Consiglio d'Istituto, PF=Prelevamento dal Fondo di Riserva
rptElencoVariazioniEntratePA Data di stampa: 19/12/2023 13:30:39

